

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. V

Nota 23 aprile 2007

Prot. n. AOODGPER 8255

Oggetto: Organici di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario relativi all'anno scolastico 2007/2008 – Trasmissione schema di decreto interministeriale

Al fine di garantire il sollecito svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2007/2008 e, in particolare, di consentire alle SS.LL. il tempestivo espletamento delle procedure connesse alla determinazione dell'organico di diritto, si trasmette lo schema del decreto interministeriale concernente l'oggetto.

Si evidenzia che il testo del citato provvedimento potrebbe subire modifiche in sede di esame da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tal caso, questa Direzione Generale avrà cura di rendere note le eventuali, conseguenti variazioni con la massima urgenza.

L'articolo 1, comma 605, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha previsto, come noto, l'incremento dello 0,4 del valore medio nazionale del rapporto alunni/classi. Nella relazione di accompagnamento della legge finanziaria veniva indicata in 7.050 posti la riduzione conseguente all'innalzamento del coefficiente, da 20,6 a 21 alunni per classe. Come già indicato nella nota di trasmissione dello schema di decreto per l'organico del personale docente, l'incidenza della citata norma finanziaria stima in 7156 il numero delle classi da contrarre. Tenuto conto che l'attuale rapporto tra i posti dell'organico ATA e il numero delle classi è pari a 0,69 (256.680 posti di organico per 375.722 classi) il contenimento dei posti del personale ATA, calcolato sulla base del citato coefficiente, si determina in 4.938 posti ($7.156 \times 0,69$).

Peraltro, la riduzione di 7.050 posti è stata computata ad invarianza del numero degli alunni; in effetti, può essere stimato in circa 28.000 unità il loro incremento con il presumibile aumento di 1.335 classi alle quali corrisponde, in applicazione della citata aliquota, il fabbisogno di 912 posti di personale ATA ($1.335 \times 0,69$). Sottratti i succitati posti, derivanti dall'aumento del numero degli alunni dalle riduzioni stimate per innalzare dello 0,4 il rapporto alunni/classe, le effettive riduzioni da operare si rideterminano in 4.026 unità, rispetto alla consistenza dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007.

Tale ultima riduzione di organico, e non, quindi, quella di 7.050 posti, permette di conseguire l'obiettivo di 21 alunni per classe.

Il contenimento complessivo dei 4.026 posti, può poi essere realizzato, come specificatamente indicato di seguito, non solo nell'ambito della determinazione dell'organico di diritto, ma anche nella fase concernente l'adeguamento dello stesso organico alle situazioni di fatto, analogamente a quanto previsto, per il personale docente, nella cm. n. 19 del 13 febbraio c.a..-

Criteri e modalità di intervento

Per il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dei posti previsto, sono stati adottati criteri diversificati nel senso che congiuntamente al ricorso ad interventi di carattere "strutturale", mediante modifica delle tabelle di calcolo degli organici di istituto, si è fatto ricorso, ancorché previo opportuno adeguamento, agli Indicatori di contesto già utilizzati per le misure di contenimento previste dalla legge finanziaria 289/2002.

Pertanto, la quantificazione e la ripartizione a livello regionale delle dotazioni organiche sono state effettuate anche tenendo conto delle condizioni socio-economiche e delle peculiarità delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio, della presenza di alunni diversamente abili, nonché dei fenomeni connessi ai flussi di immigrazione e di insuccesso scolastico. Mediante i citati Indicatori è stato, altresì, possibile tenere in debito conto l'incidenza delle particolari tipologie di istituzioni scolastiche nonché delle condizioni dell'edilizia scolastica.

Ripartizione dei contingenti ed organici di istituto

Allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella "1" nella quale sono indicati i criteri ed i parametri di calcolo da utilizzare per determinare la dotazione di organico delle istituzioni scolastiche.

E', inoltre, annessa la tabella "A" nella quale sono riportate le consistenze di organico, strutturate per aree regionali, sulla cui base le SS.LL, per la parte di rispettiva competenza, procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale, adottando, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, le soluzioni ritenute più rispondenti alle esigenze dei territori di riferimento.

Al provvedimento sono, altresì, allegate ulteriori tabelle nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico in quanto su tali profili sono stati operati gli interventi attuativi della legge finanziaria 296/2006. La quantificazione in ambito regionale dei posti di tali qualifiche professionali si rende necessaria per poter poi verificare la rispondenza delle dotazioni complessivamente attribuite, rispetto agli interventi di riduzione previsti dalla legge.

In tale ottica, i posti da attivare devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate dalle SS.LL. Si precisa, comunque, che i citati contingenti non costituiscono rigido parametro di riferimento in quanto il loro limite massimo può essere superato, purché mediante compensazione con le dotazioni di altri profili.

Tale discrezionalità è, ovviamente, finalizzata alla possibilità di adottare gli interventi ritenuti più opportuni e che possano, quindi, consentire di tener conto, nella misura massima e più diretta possibile, delle esigenze di carattere locale. Di conseguenza, al Direttore Generale regionale è attribuita la competenza in merito alla possibilità di derogare ai parametri di calcolo degli organici di istituto, anche al fine del contenimento dei posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

Terziarizzazione dei servizi

Vengono confermate le previgenti disposizioni in merito alle modalità di accantonamento dei posti necessario per la compensazione dei costi contrattuali. Resta, altresì, confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero. In proposito, al fine di evitare aggravii di spesa, conseguenti all'attivazione di tale clausola, è prevista la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale.

Il ricorso alla compensazione è, altresì, contemplato qualora si ravvisi la necessità di ottimizzare le risorse disponibili, in presenza di situazioni nelle quali il numero di personale

destinatario del decreto ministeriale n.65/2001 (ex L.S.U.) risulti carente o eccedente rispetto alle oggettive esigenze dell'istituzione scolastica.

In dipendenza del ricorso all'istituto della compensazione è necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti almeno uguale a quello accantonato nel corrente anno scolastico, secondo le consistenze indicate nell'apposita tabella allegata allo schema di decreto interministeriale. Nell'ipotesi in cui situazioni oggettive non consentano di rendere indisponibili i posti nella misura indicata è prevista, da parte del Direttore Generale regionale, l'emanazione di apposito provvedimento, a formale motivazione del minor accantonamento di posti.

Nello schema di decreto viene, infine, evidenziato che la terziarizzazione dei servizi attiene all'affidamento in appalto di incarichi inerenti l'espletamento di mansioni e funzioni comprese esclusivamente tra quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto.

Tale precisazione è formulata al fine di evitare che l'affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto dell'incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal CCNL) e, quindi, tale da non dover comportare il congelamento di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali.

Assistenti tecnici

Come innanzi specificato, in apposita tabella vengono indicati i contingenti di posti attivabili a livello provinciale, determinati in proporzione alla dotazione dell'anno scolastico 2006/2007.

I criteri per l'individuazione degli interventi di riduzione nelle istituzioni scolastiche sono demandati alla sede locale. A tal fine, si ritiene comunque opportuno evidenziare l'esigenza che lo stesso organico sia costituito con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica, allo scopo di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, limitando al massimo le situazioni nelle quali si concretizzi la compresenza del docente, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico.

In merito, poi, al funzionamento degli stessi posti risulta indispensabile, oltre alla delibera istitutiva di competenza della Giunta esecutiva di Istituto, che i laboratori siano relativi a discipline di insegnamento espressamente contemplati nell'anagrafe dei codici di laboratorio previsti per l'istituzione scolastica. Ulteriore elemento, essenziale per legittimare l'organico, è che lo stesso laboratorio sia utilizzato per almeno 24 ore di insegnamento, fermo restando che, così come prescritto dall'articolo 52 del vigente CCNL, le restanti 12 ore siano destinate all'approntamento delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché alla riparazione ed alla preparazione del materiale necessario per le esercitazioni. Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che anche per il restante personale le modalità di prestazione dell'orario di lavoro devono essere disciplinate secondo le prescrizioni contenute nel succitato articolo 52 del CCNL.

Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto

Come innanzi indicato, nella tabella "A" allegata allo schema di decreto sono riportate le consistenze regionali dell'organico per l'anno scolastico 2007/2008, determinate per effetto delle misure di contenimento prescritte dalla legge finanziaria 296/2006.

La riduzione dei posti indicata per ciascuna regione può essere conseguita anche in misura parziale all'atto della definizione dell'organico di diritto a condizione che sia portata, poi, a compimento nella fase di adeguamento dello stesso organico alle situazioni di fatto. Con tale gradualità si ritiene di poter garantire le condizioni di maggiore efficacia per conseguire l'obiettivo della legge di bilancio con interventi quanto più possibile ispirati alle

esigenze di carattere locale e che rispondano, effettivamente, alle soluzioni ritenute più opportune.

Allo scopo di consentire ai Direttori Generali regionali di avvalersi dei necessari strumenti di flessibilità, nella stessa fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto possono essere apportate, anche con riguardo alle eventuali variazioni del numero degli alunni, ulteriori modifiche alla consistenza dell'organico. Resta infatti impregiudicata la possibilità di istituire ovvero di sopprimere posti afferenti a situazioni insorte successivamente alla determinazione dell'organico di diritto nonché a quelle concernenti l'esigenza di garantire condizioni essenziali per la funzionalità dei servizi.

L'istituzione di detti posti, nonché l'eventuale completamento delle misure di contenimento prescritte dalla finanziaria 296/2006, nella fase di adeguamento alle situazioni di fatto, devono costituire oggetto di formale provvedimento da emanare a cura delle SS.LL. e da trasmettere tempestivamente a questo Ministero.

Si richiama, infine, la necessità che anche tale fase sia personalmente seguita dalle SS.LL., affinché i posti da autorizzare, ovvero il ricorso alla citata gradualità, conseguano effettivamente a reali esigenze non diversamente esitabili.

Al fine, poi, di procedere congiuntamente al corretto e puntuale monitoraggio delle fasi relative alla determinazione degli organici di diritto, si pregano le SS.LL. di segnalare a questa Direzione Generale – Uff. V - (al numero di fax 06/58492997 ovvero all'indirizzo e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo ed i recapiti telefonici e di posta elettronica del dirigente referente, a livello regionale, sugli organici in parola.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori



decreto
interministeriale _____ n. _____

Ministero della pubblica istruzione

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della
scuola*

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED
AUSILIARIO DEL COMPARTO SCUOLA
E
LA CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008**

IL MINISTRO

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera a), con il quale è stato previsto che per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'Amministrazione scolastica, il Ministro della Pubblica Istruzione adotti provvedimenti che contemplino "nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/08, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini a gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni classe dello 0,4";

TENUTO CONTO che nello stesso articolo è prescritta, in conseguenza dell'innalzamento del rapporto alunni classi, la revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, inerente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;



decreto
interministeriale _____ n. _____

Ministero della pubblica istruzione

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della
scuola*

TENUTO CONTO che con il decreto interministeriale, in corso di perfezionamento, relativo alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2006/2007 la dotazione organica del medesimo personale risulta quantificata, come peraltro desumibile dal Sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione, in 256.696 posti;

VISTO l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

VISTO il comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la terziarizzazione dei servizi e la conseguente indisponibilità, per l'intera durata del contratto, di un numero di posti, della corrispondente qualifica, facente parte integrante della dotazione organica di cui al presente provvedimento;

ACCERTATO che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, sono comprese tra quelle indicate nella declaratoria professionale relativa al personale dell'area professionale "A" di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233, del 17 luglio 2006, con il quale è stato istituito il Ministero della pubblica istruzione e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative:

DECRETA

*articolo 1
(dotazioni regionali)*



decreto
interministeriale _____ n. _____

Ministero della pubblica istruzione

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della
scuola*

1.1. Le dotazioni regionali sono determinate con riguardo alle condizioni necessarie di fruibilità del servizio scolastico, in relazione all'età e alla consistenza degli alunni, al tempo scuola ed alle condizioni logistico-strutturali delle istituzioni scolastiche. Ai fini suddetti sono, inoltre, considerate le specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi contesti ed ambiti territoriali, avuto riguardo alle esigenze dei piccoli comuni ed in particolare di quelli di montagna e delle piccole isole, nonché l'incidenza della dispersione scolastica e la presenza di alunni diversamente abili.

1.2. Ad integrazione dei criteri di cui al comma 1, gli organici del profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico sono determinati secondo i parametri di calcolo di cui alla tabella "1", facente parte integrante del presente provvedimento, opportunamente modificata ed integrata rispetto alla tabella allegata al decreto interministeriale relativo all'anno scolastico 2006/2007 nonché da quanto disposto dal successivo articolo 5, al fine della concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 605, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.3. Quanto agli altri profili professionali, nessuna modifica è apportata alle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 gennaio 2005, n. 11.

1.4. Nella tabella "A", costituente parte integrante del presente provvedimento, è indicata, a livello regionale, la consistenza per l'anno scolastico 2007/2008 delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative.

articolo 2

(dotazioni provinciali)

2.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione degli organici regionali tra gli ambiti provinciali di rispettiva competenza. I medesimi, inoltre, assicurano il rispetto dei contingenti assegnati anche derogando, se necessario, ai parametri ed ai criteri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono emanati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.



decreto
interministeriale _____ n. _____

Ministero della pubblica istruzione

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della
scuola*

2.2. Per effetto delle disposizioni di cui al richiamato comma 605 della legge 296/2006, il numero di posti dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, da attivare in ciascun ambito regionale, deve essere contenuto nei limiti dei contingenti indicati, rispettivamente, nelle tabelle “C”, “D” ed “E”, costituenti parti integranti del presente provvedimento. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali garantiscono l’attivazione dei posti entro i limiti assegnati, anche mediante l’eventuale deroga di cui al comma 1, sulla base di puntuali verifiche delle proposte di organico formulate da ciascun dirigente scolastico.

2.3. I contingenti di cui alle tabelle indicate al comma 2 possono essere superati purché mediante compensazione con le dotazioni degli altri profili professionali, al fine di garantire il rispetto del contingente regionale di cui alla tabella “A”.

2.3. La riduzione dei posti indicata, per ciascuna regione, nella tabella “A” di cui all’articolo 1, può essere realizzata anche in misura parziale all’atto della definizione dell’organico di diritto, a condizione che sia compiutamente conseguita nella fase di adeguamento dello stesso organico alle situazioni di fatto.

articolo 3

(terziarizzazione dei servizi)

3.1. Nelle istituzioni scolastiche ove, per effetto di contratti d’appalto, presti servizio personale estraneo all’Amministrazione, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, in quanto già impegnato in attività socialmente utili, riconducibili a funzioni del profilo professionale di collaboratore scolastico, dalla dotazione organica risultante dall’applicazione della tabella “1” di cui al presente decreto deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti del medesimo profilo professionale.

3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, dalla dotazione organica risultante



decreto
interministeriale _____ n. _____

Ministero della pubblica istruzione

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della
scuola*

dall'applicazione della tabella "1" del presente decreto, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

3.3. Sulle eventuali ore residuali, derivanti dall'accantonamento dei posti, possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

3.4. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pur concorrendo a costituire l'organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

3.5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all'articolo 4.

3.6. Qualora l'affidamento in appalto dei servizi, comporti situazioni di soprannumero, non si procede alla stipula dei relativi contratti.

articolo 4

(compensazioni)

4.1. Per effetto dei contratti disciplinati all'articolo 3 deve essere reso indisponibile un contingente provinciale di posti non inferiore a quello accantonato, nell'anno scolastico 2006/2007, secondo quanto indicato nell'allegata tabella "B", costituente parte integrante del presente provvedimento.

4.2. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l'ottimizzazione, nell'istituzione scolastica, tra il numero dei posti da rendere indisponibili e le risorse impegnate nei contratti di cui all'articolo 3, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la



decreto
interministeriale _____ n. _____

Ministero della pubblica istruzione

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della
scuola*

ripartizione tra le scuole interessate dei posti accantonati, operando le necessarie compensazioni.

4.3. Qualora il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale accerti che il numero di posti da rendere indisponibile sia inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella "B", emana apposito provvedimento a motivazione del minor accantonamento di posti.

4.4. La compensazione di cui al presente articolo può essere disposta anche in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto di cui all'articolo 6 del presente provvedimento.

articolo 5

(assistenti tecnici)

5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area.

5.2. Nelle medesime ipotesi di compresenza di cui al comma 1 i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.

5.3. L'istituzione del posto di assistente tecnico è consentita esclusivamente se riferita a laboratori attinenti materie curriculari e, in ogni caso, se espressamente



decreto
interministeriale _____ n. _____

Ministero della pubblica istruzione

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della
scuola*

contemplati nell'anagrafe dei codici del Sistema informativo, previsti per l'istituzione scolastica.

5.4 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 1 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazioni affini.

5.5. Le modalità di prestazione dell'orario di servizio dell'assistente tecnico, come del restante personale ATA, restano disciplinate secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 52 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

articolo 6 (situazione di fatto)

6.1. Allo scopo di consentire ai Direttori Generali regionali di fare ricorso ai necessari strumenti di flessibilità, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto possono essere apportate, con riguardo alle eventuali variazioni del numero degli alunni, ulteriori modifiche alla consistenza dell'organico mediante l'istituzione ovvero la soppressione di posti, conseguenti all'applicazione dei parametri di calcolo di cui alla tabella "1" ed afferenti a situazioni insorte successivamente alla determinazione dell'organico di diritto. In assenza di tale ultima condizione è esclusa la possibilità di istituire posti, a meno che non si tratti di situazioni altrimenti non esitabili, al fine di garantire le essenziali condizioni di funzionalità dei servizi.

6.2. Qualora l'organico di diritto, per effetto di quanto contemplato all'articolo 2.3, sia stato determinato con un numero di posti superiore rispetto al contingente regionale di cui alla tabella "A", indicata all'articolo 1.4, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale procede al necessario adeguamento.

6.3. L'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto è disposto dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale mediante apposito, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto.

articolo 7



decreto
interministeriale _____ n. _____

Ministero della pubblica istruzione

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della
scuola*

(oneri finanziari)

7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero della pubblica istruzione.

articolo 8

(norma di rinvio)

8.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Tabella "1"

Prospetto 1/A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondarie di I grado

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a	300	1	1	4
	375	1	2	5
	450	1	2	6
	500	1	2	7
	525	1	3	7
	600	1	3	8
	675	1	3	9
	700	1	3	10
	750	1	4	10
	800	1	4	11
	825	1	4	11
	900	1	4	12
	1000	1	5	12

Note:

- a) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- b) Negli istituti comprensivi il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- c) Nei circoli didattici con più di 900 alunni il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità; nelle scuole medie con almeno 600 alunni il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- d) Negli istituti con più di 1000 alunni, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni e il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni gruppo di 100 alunni, con effetto, rispettivamente, dal centesimo e dal primo alunno di ciascun gruppo, oltre 1000.
- e) Nei circoli didattici e nelle scuole medie con meno di duecento alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità.
- f) Per ogni gruppo di 150 alunni, a partire dal cinquantesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno, è

assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

g) Nei circoli didattici, scuole medie ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni plesso e/o succursale o sezione staccata.

h) Nelle scuole medie, anche se facenti parte di istituto comprensivo, funzionanti con classi a tempo prolungato, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo per ogni gruppo di 300 alunni frequentanti le suddette classi, con effetto dal centesimo, e di collaboratore scolastico per ogni gruppo di 200 alunni, con effetto dal settantacinquesimo.

i) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

l) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

m) Per le scuole medie annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Tabella “1”

Prospetto 1/B

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

Licei

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (d)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	3		5
	400	1	3		6
	500	1	4		7
	600	1	4		8
	700	1	5		9
	800	1	5		10
	900	1	6		11
	1000	1	6		11

Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000 mentre l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- e) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- f) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella “1”

Prospetto I/C

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica
Istituti tecnici e professionali

fino a	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
	300	1	3		5
	375	1	3		6
	450	1	4		7
	500	1	4		8
	525	1	5		8
	600	1	5		9
	625	1	6		10
	675	1	7		10
	750	1	7		11
	825	1	8		12
	875	1	8		13
	900	1	9		13
	975	1	9		13
	1000	1	9		14

Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 150 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000; analogamente, l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 75 alunni a partire dal cinquantesimo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Negli istituti tecnici aeronautici, agrari, industriali e nautici, negli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, l'industria e l'artigianato, i servizi alberghieri e della ristorazione, la cinematografia e televisione, le attività marinare e nella scuola tecnica per l'arte bianca la dotazione organica di assistenti amministrativi è incrementata, rispetto alla presente tabella, di un'unità nelle istituzioni con numero di alunni fino a 900 e due unità dal 901.mo ; la dotazione di collaboratori scolastici è incrementata di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni con effetto dal primo di ciascun gruppo.

- d)** Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- e)** La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- f)** Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuola.
- g)** Negli istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità, rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto 1/D

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

Istituti d'arte e licei artistici

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (d)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	3		6
	360	1	3		7
	420	1	4		8
	480	1	4		9
	540	1	5		10
	600	1	6		11
	660	1	7		12
	720	1	7		13
	780	1	8		14
	840	1	8		15
	900	1	9		16
	960	1	9		16
	1000	1	10		17

Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Negli istituti e licei con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 120 alunni a partire dall'ottantesimo di ogni gruppo oltre 1.000; l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 60 alunni a partire dal ventesimo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201e successivi.
- e) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

f) Negli istituti e licei con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle note precedenti.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella “1”

Prospetto 1/E

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella “1”

Prospetto 1/F

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli semiconvittori

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella "1"

Prospetto 1/G

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica il prospetto 1/E; per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nei prospetti 1/E e 1/F, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantesimo.

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola

TABELLA "A"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 Istituzioni scolastiche ed educative
 Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2007-2008

Regione	Organico a.s. 2006/07	Organico a.s. 2007/08	Differenza 2007/08-2006/07
	A	B	C=(B-A)
Abruzzo	6.583	6.464	-119
Basilicata	3.834	3.740	-94
Calabria	12.760	12.480	-280
Campania	30.610	29.917	-693
Emilia R.	15.003	14.915	-88
Friuli	5.028	4.948	-80
Lazio	22.487	22.158	-329
Liguria	5.682	5.613	-69
Lombardia	34.708	34.443	-265
Marche	7.422	7.327	-95
Molise	1.871	1.832	-39
Piemonte	17.429	17.253	-176
Puglia	20.258	19.728	-530
Sardegna	8.791	8.632	-159
Sicilia	26.779	26.174	-605
Toscana	14.531	14.420	-111
Umbria	4.163	4.092	-71
Veneto	18.741	18.518	-223
Totale Nazionale	256.680	252.654	-4.026

Collaboratori scolastici

posti decurtati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.I. _____ a.s.2007/08

Dati di organico di diritto 2006/2007

Regione	Collaboratore Scolastico
Abruzzo	438
Basilicata	181
Calabria	684
Campania	2.579
Emilia Romagna	571
Friuli Venezia Giulia	41
Lazio	1.781
Liguria	131
Lombardia	412
Marche	266
Molise	84
Piemonte	514
Puglia	1.646
Sardegna	211
Sicilia	1.395
Toscana	690
Umbria	189
Veneto	356
Totale Nazionale	12.169

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 Istituzioni scolastiche ed educative
 Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2007-2008
 Profilo Assistenti Amministrativi

Regione	Organico a.s. 2006/07	Organico a.s. 2007/08	Differenza 2007/08-2006/07
	A	B	C=(B-A)
Abruzzo	1.374	1.327	-47
Basilicata	812	781	-31
Calabria	2.686	2.580	-106
Campania	7.140	6.965	-175
Emilia R.	3.425	3.422	-3
Friuli	1.076	1.035	-41
Lazio	5.168	5.065	-103
Liguria	1.218	1.183	-35
Lombardia	8.049	8.030	-19
Marche	1.594	1.569	-25
Molise	412	396	-16
Piemonte	3.782	3.694	-88
Puglia	4.806	4.677	-129
Sardegna	1.863	1.802	-61
Sicilia	6.303	6.135	-168
Toscana	3.194	3.154	-40
Umbria	880	845	-35
Veneto	4.319	4.234	-85
Totale Nazionale	58.101	56.894	-1.207

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2007-2008
Profilo Assistenti Tecnici

Regione	Organico a.s. 2006/07	Organico a.s. 2007/08	Differenza 2007/08-2006/07
	A	B	C=(B-A)
Abruzzo	444	418	-26
Basilicata	344	324	-20
Calabria	1.089	1.026	-63
Campania	2.453	2.312	-141
Emilia R.	1.049	988	-61
Friuli	444	418	-26
Lazio	1.927	1.816	-111
Liguria	465	438	-27
Lombardia	2.383	2.246	-137
Marche	628	592	-36
Molise	159	150	-9
Piemonte	1.333	1.256	-77
Puglia	1.707	1.609	-98
Sardegna	728	686	-42
Sicilia	2.269	2.138	-131
Toscana	1.044	984	-60
Umbria	361	340	-21
Veneto	1.421	1.339	-82
Totale Nazionale	20.248	19.080	-1.168

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola

TABELLA "E"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 Istituzioni scolastiche ed educative
 Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2007-2008
 Profilo Collaboratori Scolastici

Regione	Organico a.s. 2006/07	Organico a.s. 2007/08	Differenza 2007/08-2006/07
	A	B	C=(B-A)
Abruzzo	4.398	4.352	-46
Basilicata	2.445	2.402	-43
Calabria	8.264	8.153	-111
Campania	19.571	19.194	-377
Emilia R.	9.921	9.897	-24
Friuli	3.263	3.250	-13
Lazio	14.333	14.218	-115
Liguria	3.745	3.738	-7
Lombardia	22.876	22.767	-109
Marche	4.866	4.832	-34
Molise	1.186	1.172	-14
Piemonte	11.562	11.551	-11
Puglia	12.750	12.447	-303
Sardegna	5.668	5.612	-56
Sicilia	16.918	16.612	-306
Toscana	9.641	9.630	-11
Umbria	2.719	2.704	-15
Veneto	12.140	12.084	-56
Totale Nazionale	166.266	164.615	-1.651